



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA in particolare l'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 4 e 14;

VISTA il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 14 e 30;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale; e, in particolare, l'articolo 16, comma 4, il quale dispone che "i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli Uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 così come modificato dall'articolo 1, commi 471 e 489 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e novellato dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legge 24 aprile 2014 n. 66;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell’8 maggio 2014, recante tra l’altro la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

VISTA la proposta formulata, d’ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. _____ del _____ 2014 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione l’articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

PRESO ATTO che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative con nota n. 60865 del 29 novembre e nella riunione convocata per il _____ luglio 2014;

RITENUTO di definire l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* operante presso il medesimo Ministero;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ luglio 2014;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*;
- b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) vice Ministro: il sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- e) Sottosegretario di Stato: il Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli *articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio Legislativo;
- d) la Segreteria tecnica del Ministro;
- e) l'Ufficio stampa;
- f) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
- g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al precedente comma è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

4. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui al comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali, nei limiti della normativa vigente, a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

5. La Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice Ministri.

7. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

Articolo 3

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5 coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi.

4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, scelti fra i dirigenti di livello generale e non generale del Ministero compresi nel contingente di cui all'articolo 9, comma 4, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

6. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

Articolo 4

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Il Capo della segreteria del Ministro ed il Segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

Articolo 5

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo: cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, anche con la collaborazione dei competenti Dipartimenti e Uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della qualità del linguaggio normativo, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Ministro, su proposta del Capo Ufficio Legislativo, può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'Ufficio Legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero.

Articolo 6

Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

2. Il Responsabile della segreteria tecnica è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

Articolo 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa anche in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'organo politico da cui dipendono funzionalmente.

2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 8

Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il rispettivo vice Ministro o Sottosegretario di Stato.

3. A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di sette unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 9

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g) è stabilito complessivamente in centoquaranta unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di tre unità, consiglieri giuridici nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo.

3. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono altresì essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a sette esperti e consulenti esterni nominati dal Ministro, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

4. Entro il contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dal Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

6. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale e degli affari generali, mediante unità di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1, ricomprese nelle aree I e II del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2008-2010 e biennio economico 2008-2009, in numero non superiore al quindici per cento del predetto contingente complessivo.

Articolo 10

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato:

a) Capo di Gabinetto:

una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

b) Capo dell'Ufficio legislativo e Responsabile della segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e Capo della segreteria del Ministro:

una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti generali;

c) Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del vice Ministro e Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato:

una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti di livello non generale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

d) Capo dell'ufficio stampa:

trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) Consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 2:

un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura non superiore alla misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5, del presente articolo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilità "Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione" Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

4. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura e i criteri di attribuzione dell'indennità sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Capo II **Organismo indipendente di valutazione della performance**

Articolo 11 *(Compiti dell' Organismo indipendente di valutazione della performance)*

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita, in piena autonomia, le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a) e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e riferisce, in proposito, direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 12 *(Struttura dell'Organismo indipendente)*

1. L'Organismo è costituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo da un "Organo monocratico".

2. La funzione di cui al precedente comma 1 è affidata, sentita l'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 150/2009, ad un soggetto scelto secondo i criteri e le modalità indicati ai commi 7 e 8 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, anche tra i dirigenti di livello generale nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

Articolo 13 *(Struttura tecnica permanente)*

1. Presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* con funzioni di supporto all'Organismo medesimo per lo svolgimento delle sue attività.

2. Alla predetta Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero di cui al DPCM 11 febbraio 2014, n. 72.

3. Al personale dirigenziale di cui al comma 2, si applica l'articolo 10, comma 4 del presente Regolamento.

4. Al personale non dirigenziale di cui al comma 2, spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo non eccedente la misura immediatamente superiore alla misura minima fissata per il personale degli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, da determinare con le medesime modalità del richiamato articolo 10, comma 5.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Capo III

Disposizioni comuni e finali

Articolo 14

Modalità di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell' Organismo indipendente di valutazione della performance e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 12 e 13, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

Articolo 15

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.